REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli

11 SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice onorario dott. Paolino Bonavita, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 27247/2020 Reg. Gen. Aff. Cont. e vertente

TRA

[redacted], in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, rappresentato e difeso dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui per legge domicilia alla via [redacted] n. [redacted]

ATTORE

E

[redacted] (P.IVA [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Vairano Patenora (CE) alla Via [redacted] presso lo studio dall'Avv. [redacted] dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti;

CONVENUTA

Oggetto: Recessione contratto

Conclusioni come da verbale del 03/03/2022

Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione

Firmato Da: FERRARO IGNAZIO ANTONINO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 348c662558a810540ce4d62a1723b9d0
Firmato Da: BONAVITA PAOLINO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: c51320d6e7dfe38da3b6f3bc3cbb64

Con atto di citazione ritualmente notificato, [redacted], conveniva in giudizio [redacted] SRL, per sentire accertare e dichiarare risolto il contratto di acquisto di un pacchetto turistico relativo al viaggio di istruzione a Vienna per le date che vanno dal 28/02/2020 al 04/03/2020 e dal 08/03/2020 al 13/03/2020, stipulato in Castellammare di Stadia in data 10.12.2019 tra le parti in causa e di conseguenza il diritto dell'Istituto Scolastico '[redacted] a percepire il rimborso della quota pari ad €. 5.471,70, versata per l'acquisto del citato pacchetto turistico.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

In data 12/12/201, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la convenuta società [redacted] SRL, la quale in via pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea. Nel merito rigettare la domanda attorea siccome nulla, inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata sia in fatto che in diritto, comunque non provata e non dimostrata. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale con attribuzione al procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.

Alla prima udienza del 15.04.2021, rilevata l'eccezione d'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, eccepita da parte convenuta, il G.U. assegnava alla parte attrice termine di giorni 15 decorrenti dal 30.4.2021 per la comunicazione a controparte dell'invito alla negoziazione assistita, così come richiamato dall'art. 3 D.L. n.132/2014, ed assegnava alla parte attrice termine di giorni 15 decorrenti dal 30.04.2021 e rinviava in prosieguo di prima udienza all' 08.07.2021.

All'udienza dell'08.07.2021, il G.U. dava atto che la causa era di natura documentale, pertanto, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, fissando l'udienza del 03.03.2022.

All'udienza del 03.03.2022, non essendo stata svolta attività istruttoria ed essendo istruita documentalmente, la causa, veniva introitata a sentenza sulle conclusioni

Firmato Da: FERRARO IGNAZIO ANTONINO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 348c862558a810540ce4d62a1723b9d0
Firmato Da: BONAVITA PAOLINO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: c51320d8ef7dfe38da3b8f3bc3cbb84

rassegnate, con contestuale assegnazione alle parti i termini ordinari ex art.190 cpc.

La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.

Invero, nella specie, è pacifico e non contestato che l'attore Istituto Scolastico '[redacted] aveva ordinato all'agenzia di viaggi '[redacted]' un contratto per l'acquisto di un pacchetto turistico relativo al viaggio d'istruzione degli alunni frequentanti il citato istituto per le date che vanno dal 28/02/2020 al 04/03/2020 e dal 08/03/2020 al 13/03/2020.

A fronte della fattura presentata da [redacted] come corrispettivo del citato contratto, l'Istituto versava all'agenzia in indirizzo la somma di €. 14.750,00.

A causa dell'insorgere dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e, in particolare, a seguito dell'emanazione del DPCM del 25.02.2020, l'Amministrazione inviava in data 27.2.2020 con prot. n 8122/VII/1 nota di recesso dal contratto di vendita dei pacchetti turistici inerenti ai viaggi d'istruzione a Vienna, con contestuale richiesta di rimborso della somma versata.

Dato il silenzio dell'agenzia di viaggi, in data 25 marzo 2020 con nota prot. 8686/VII/8 l'Amministrazione sollecitava l'agenzia "[redacted] Srl" e reiterava la richiesta di restituzione della somma di €.14,750,00.

In data 10 aprile 2020 l'agenzia '[redacted]' comunicava all'Istituto Scolastico l'emissione di un voucher 11/FX con scadenza 08/04/2021 di importo pari alla somma dallo stesso versata, in conseguenza della sospensione del viaggio a causa dell'emergenza epidemiologica.

In data 30 aprile 2020 l'Amministrazione comunicava all'agenzia [redacted] con nota prot. 9612/VII/8 di non voler accettare alcuna proposta di sostituzione di rimborso mediante l'emissione di voucher e con la medesima confermava sia il recesso del viaggio che la richiesta di rimborso della quota pari ad euro 14,750,00.

Firmato Da: FERRARO IGNAZIO ANTONINO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 348c862558a810540ce4d62a1723b9d0
Firmato Da: BONAVITA PAOLINO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: c51320d8ef7dfe38da3b8f3bc3cbb84

In data 27 maggio 2020 l'Istituto Scolastico riceveva dalla agenzia "[redacted] in risposta alla richiesta di cui sopra, il diniego di qualsiasi restituzione di somma di danaro e la conferma della emissione del voucher.

L'Istituto Scolastico si trova nella situazione di non poter accettare alcun voucher sostitutivo del rimborso della somma quantomeno relativamente a tutti gli alunni delle classi quinte che a giugno 2020 hanno conseguito il diploma lasciando la istituzione scolastica.

Nel caso di specie, del complessivo numero di alunni (61) che avrebbero dovuto intraprendere il viaggio, una quota di essi (23) apparteneva alle classi quinte di varie sezioni della scuola, come emerge dal raffronto tra il predetto elenco e quelli estrapolati dal registro ufficiale AXIOS utile a verificare la reale appartenenza dei singoli nominativi nelle varie classi quinte.

Pertanto, della somma complessiva versata alla convenuta Agenzia pari ad €. 14.750,00 una quota parte dovrà essere restituita alla scuola ed esattamente l'importo di €. 5.471,70 corrispondente all'importo pagato per gli alunni delle classi terminali (cioè €. 237,90 x 23 alunni).

Va preliminarmente dichiarata la proponibilità della domanda, in quanto parte attrice ha adempiuto al precetto di cui all'art. 3 D.l. n. 13272014.

Atteso che nella specie è pacifico e non contestato le condizioni generali del contratto per l'acquisto di un pacchetto turistico relativo al viaggio d'istruzione, dalla documentazione prodotta risulta che parte attrice ha ottemperato quanto in proposito disposto dalla legge e dal contratto, inoltre ha adempiuto l'obbligo di costituzione in mora della convenuta, in atti di parte attrice.

Dalla documentazione prodotta risultano, altresì, provate sia la legittimazione attiva dell'attore che la legittimazione passiva della convenuta.

Passando al merito della questione in esame, come da documentazione versata in atti, l'esponente Avvocatura ha provveduto a notificare l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita: sul punto, l'art. 3 del D.L. n. 132/2014

Firmato Da: FERRARO IGNAZIO ANTONINO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 348c862558a810540ce4d62a1723b9d0
Firmato Da: BONAVITA PAOLINO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: c51320d8ef7dfe38da3b8f3bc3cbb84

stabilisce, a pena di improcedibilità della domanda.

In merito alla sollevata eccezione di parte convenuta riguardante la sottoscrizione dell'istanza della negoziazione assistita sottoscritta dal solo difensore è priva di pregio, pertanto deve essere disattesa.

L'Avvocatura dello Stato, infatti, rappresenta e difende in sede giudiziaria in modo esclusivo ed obbligatorio (c.d. patrocinio obbligatorio), gli interessi patrimoniali e non patrimoniali delle amministrazioni statali in tutte le sue articolazioni.

Ai sensi dell'art. 45 T.U., una volta che un Ente sia autorizzato ad avvalersi dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato con provvedimento statale, e senza che sia necessario, come si è detto, un provvedimento di conferma o di accettazione dell'Ente, gli avvocati ed i procuratori dello Stato esercitano le loro funzioni in giudizio per conto dell'Ente senza bisogno di mandato, "neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità": non è necessaria una specifica deliberazione dell'Ente di volersi avvalere del patrocinio dell'Avvocatura né dello specifico conferimento di una formale procura.

La delibera, pertanto, che tali Enti adottino per l'affidamento del patrocinio all'Avvocatura ha natura di atto meramente interno e non abbisogna di esteriorizzazione con il conferimento di normale procura, si è in presenza di un mandato ex lege.

Nel merito alla fattispecie ricorono i presupposti di cui all'articolo 88 bis del D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020.

Sul punto l'art. 1, comma 2, della l. n. 24 aprile 2020, n. 27 (legge di conversione del Decreto cd. Cura Italia) così recita "I decreti-legge 2 marzo 2020 n. 9, 8 marzo 2020, n. 11 e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. *Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11 e 9 marzo 2020, n. 14*".

Firmato Da: FERRARO IGNAZIO ANTONINO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 348c862558a810540ce4d62a1723b9d0
Firmato Da: BONAVITA PAOLINO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: c51320d8ef7dfe38da3b8f3bc3cbb84

Orbene nel caso di specie, stante il rapporto contrattuale non considerato esaurito con l'Agenzia di viaggio, trova applicazione l'articolo 88 bis del D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, garantisce all'Istituto scolastico il diritto di ottenere da parte dell'ente organizzatore, l'emissione di un voucher di pari importo, in alternativa al rimborso integrale, tale scelta di tipologia di ristoro spetta esclusivamente all'ente organizzatore, non richiedendo alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

La normativa cambia radicalmente qualora i viaggi e le attività scolastiche fossero state programmate da parte delle scuole dell'infanzia ovvero a favore degli studenti delle classi terminali.

Sul punto, l'art. 88 bis, comma 6, del D.L. n. 18/2020 stabilisce che "E' sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado."

La ratio della disposizione è chiara e non lascia spazio a interpretazioni diverse da quella letterale.

Gli studenti delle classi terminali delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado non avrebbero alcun interesse all'emissione di un voucher, in quanto per l'A.S. 2020/2021 non farebbero più parte dell'Istituto che aveva programmato quell'attività.

Quanto, alla richiesta di rimborso dell'importo di €. 5.471,70, effettuata dall'Istituto Tecnico Industriale Statale '[redacted] corrisponde al numero degli alunni (23) frequentanti le classi terminali per i quali non era consentito utilizzare i voucher nell'anno scolastico successivo, in quanto non frequentanti più la citata scuola, per la quota individuale del viaggio d'istruzione di €. 237,9.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenendo conto della natura, della qualità e quantità delle questioni trattate e

Firmato Da: FERRARO IGNAZIO ANTONINO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 348c862558a810540ce4d62a1723b9d0
Firmato Da: BONAVITA PAOLINO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: c51320d8ef7dfe38da3b8f3bc3cbb84

dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base dei nuovi parametri introdotti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, prevista per l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.

P.Q.M.

il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

1) accoglie la domanda proposta dall'attore e dichiara il recesso dell'Istituto Tecnico Industriale Statale '[redacted] dal contratto per l'acquisto del pacchetto turistico relativo al viaggio d'istruzione a Vienna e per lo effetto condanna [redacted] Srl al pagamento, a titolo di rimborso, in favore dell'attore della somma complessiva di €. 5.471,70, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;

4) condanna parte convenuta [redacted] Srl al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attore Istituto Tecnico Industriale Statale '[redacted] che liquida in €. 2.017,05, di cui €. 437,50, per la fase di studio; €. 370,00 per la fase introduttiva, €. 400,00 per la fase di trattazione ed €. 810,00 fase decisionale; oltre alle spese generali al 15%, CPA ed IVA, quest'ultima se documentata e non deducibile.

Così deciso in Napoli il 30/08/2022

Il Giudice
dott. Paolino Bonavita

Firmato Da: FERRARO IGNAZIO ANTONINO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 348c862558a810540ce4d62a1723b9d0
Firmato Da: BONAVITA PAOLINO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: c51320d8ef7dfe38da3b8f3bc3cbb84